CASSAZIONE.net

32937-25

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

| | | |
|---|---|---|
| Anna Criscuolo | - Presidente - | Sent. n. sez. 1020/25 |
| Giuseppina Anna R. Pacilli | | PU – 18/09/2025 |
| Pietro Silvestri | | R.G.N. 17907/2025 |
| Mariella Ianniciello | | |
| Ombretta Di Giovine | - Relatore - | |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

RM , nato il X

avverso la sentenza del 07/01/2025 dalla Corte di appello di Brescia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Flavia Alemi, che chiede di dichiarare il ricorso inammissibile.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Brescia confermava la condanna di MR per i delitti di maltrattamenti in famiglia (capo A) e lesioni (capo B) (artt. 572 cod. pen.; 582, 585 cod. pen., in relazione all'art. 576

CASSAZIONE.NET

CASSAZIONE.net

cod. pen.) e dichiarava non doversi procedere per l'induzione alla prostituzione (art. 3, nn. 5 e 8, legge 20 febbraio 1958, n. 75), poiché prescritto.

2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha presentato ricorso MR , articolando i seguenti cinque motivi.

2.1. Violazione degli artt. 33-*bis*, 516, 521, 522 cod. proc. pen.

Il Tribunale ha proceduto con rito monocratico per il delitto di cui all'art. 572 cod. pen., sebbene il capo di imputazione facesse riferimento all'ipotesi aggravata (art. 572, comma 2, cod. pen.), che avrebbe imposto la composizione collegiale, incidendo sulla competenza per materia.

2.2. Vizio di motivazione sull'attendibilità della persona offesa.

La Corte d'appello ha ritenuto attendibile la persona offesa con motivazione solo apparente: vieppiù in presenza di contrasto con le testimonianze rese da persone estranee alla sua sfera relazionale (le quali hanno escluso che la donna percepisse corrispettivi economici per le prestazioni sessuali, offerte in totale libertà; hanno riferito di un auto-isolamento della persona offesa dopo la nascita della bambina; hanno descritto situazioni incompatibili con il litigio violento tra le parti).

La Corte d'appello non ha poi considerato che la persona offesa si è costituita parte civile e che era soggetta a crisi depressive che hanno contribuito a farle percepire una situazione difforme da quella reale. Sarebbe stata, dunque, necessaria una verifica più approfondita della credibilità delle sue dichiarazioni.

2.3. Errata applicazione della fattispecie di maltrattamenti in famiglia a condotte isolate prive di continuità e mancanza di dolo.

Gli episodi emersi sono isolati, privi di continuità temporale e logica, con riflessi negativi sulla configurabilità dell'elemento soggettivo.

2.4. Violazione degli artt. 415-*bis* e 424 cod. proc. pen. per mancata individuazione degli elementi essenziali spazio-temporali dell'accusa.

Nel capo di imputazione un fatto è descritto come avvenuto in località diversa da quella evidenziata nella motivazione del giudizio (una delle condotte sarebbe stata commessa a X , ma non viene indicata nel capo di imputazione).

Inoltre, mentre il capo di imputazione indica la condotta come realizzata «in epoca antecedente e prossima al 31 agosto 2019», il Giudice ha vagliato fatti risalenti sino al 2014, anno in cui cominciò la convivenza tra le parti. Dal che la mancata corrispondenza tra sentenza e contestazione, con conseguente violazione del diritto di difesa.

2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 3, n. 5, comma 81, della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

CASSAZIONE.net

Il Giudice d'appello ha confermato l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 3, n. 5, comma 81, legge n. 75 del 1958 cit., sebbene fosse provata l'assenza di corrispettivo economico per l'offerta di prestazioni sessuali da parte della persona offesa costituitasi parte civile e, quindi, nonostante risultasse l'insussistenza del fatto.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Inammissibile è il primo motivo.

Il fatto è contestato come commesso «in epoca anteriore e prossima al 31 agosto 2018»: quindi, prima dell'entrata in vigore, ed anche dell'emanazione, della legge 19 luglio 2019, n. 69, che, modificando l'assetto dell'art. 572 cod. pen. anche in chiave sanzionatoria, produsse riflessi sulla composizione del giudicante.

Coerentemente, d'altronde, il capo di imputazione riferisce che il reato è stato commesso «anche in presenza dei figli», ma non richiama l'art. 572, comma 2, cod. pen., nemmeno citato nella motivazione della sentenza la quale irroga, infine, una pena (2 anni e mezzo di reclusione), in linea con la disciplina previgente.

Correttamente, la competenza è stata incardinata in capo al Tribunale in composizione monocratica.

Comunque, vertendosi astrattamente in materia di incompetenza funzionale, è il caso di ricordare che, ai sensi dell'art. 33-*quinquies* cod. proc. pen., l'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate avrebbe dovuto essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare: mentre, nel caso di specie, l'eccezione non risulta sollevata in quella sede né, invero, il motivo dedotto in appello.

3. Anche il secondo motivo è inammissibile.

Premesso che in entrambi i gradi di giudizio di merito è emersa la prova di un controllo totalizzante dell'imputato sulla compagna, la Corte d'appello ha risposto alle deduzioni sull'attendibilità di quest'ultima, ritenendone il racconto molto dettagliato e ricco di particolari, espressivi di un vissuto reale, e privo di amplificazioni, come desumibile dal fatto che la persona offesa riferì che solo in un'occasione fu oggetto di violenza fisica (mostrando, con ciò, oggettività e mancanza di animosità), seppur a fronte di una violenza psicologica e di

CASSAZIONE.net

comportamenti dominanti realizzati dall'uomo nel corso di ben quattro anni di convivenza.

Nel neutralizzare l'argomento dell'instabile condizione psichica della persona offesa, la Corte di appello ha pure specificato – con motivazione completa e non manifestamente illogica – che l'episodio depressivo da cui era stata afflitta si era risolto e che, comunque, nei momenti di difficoltà, la donna si rivolgeva ad un servizio recuperando, dopo pochi colloqui, la stima di sé.

I Giudici del provvedimento impugnato si sono conformati, dunque, all'insegnamento di Sez. U n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Ed hanno altresì accolto le precisazioni contenute nella motivazione di tale importante arresto, dove le Sezioni Unite precisano che, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.

In particolare, i Giudici dell'appello hanno rinvenuto, elencandoli, plurimi riscontri al narrato della donna: nella deposizione, appunto, della psicologa cui la persona offesa si rivolgeva (peraltro di nascosto, essendo controllata negli orari e negli spostamenti) e a cui riferiva delle sistematiche prevaricazioni subite; nella relazione psicosociale a firma di altra dottoressa e dell'assistente sociale, cui pure la donna aveva detto di sentirsi "schiacciata e stanca" e che il compagno mostrava una mentalità maschilista e una personalità prepotente (acuitasi a partire dal momento in cui intraprese un'attività di commercio di marijuana *light*); nelle dichiarazioni di una teste la quale riferì di aver assistito ad episodi di violenza verbale; nella testimonianza del fratello della persona offesa – il quale pure raccontò uno specifico episodio e delle telefonate in cui la donna si confidava con lui – nonché in quella della cognata.

Per di più, nella sentenza è citata la cartella del pronto soccorso del 31 agosto 2018, dove i medici riscontrarono una «spiccata iperemia al volto conseguente agli schiaffi, segni di avvenuta epistassi destra, graffio in regione cervicale con prognosi di 8 giorni».

Il motivo di ricorso è dunque generico, non confrontandosi con tale motivazione – completa e non illogica – della sentenza impugnata.



CASSAZIONE.NET

CASSAZIONE.net

4. Quanto alla dedotta – nel terzo motivo – difformità tra imputazione e sentenza, in relazione ad alcune discrepanze spazio-temporali, è il caso di ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la violazione del principio sussiste solo quando, nella ricostruzione del fatto posta a fondamento della decisione, la struttura dell'imputazione sia modificata quanto alla condotta, al nesso causale ed all'elemento soggettivo del reato, al punto che, per effetto delle divergenze introdotte, la difesa apprestata dall'imputato non abbia potuto utilmente sostenere la propria estraneità ai fatti criminosi globalmente considerati (Sez. 6, n. 34879 del 10/01/2007, Sartori, Rv. 237415).

Ciò, nel caso in esame, nemmeno è stato eccepito dal ricorrente.

Né avrebbe potuto essere diversamente, d'altronde, essendo i maltrattamenti in famiglia un reato abituale ed il riferimento a singoli episodi – che peraltro è altamente presumibile si fossero infittiti nel periodo che precedette la separazione – meramente sintomatico dell'assoggettamento e della sofferenza prodotte nella donna dal sistematico comportamento manipolatore e controllante dell'imputato: fatto, dunque, prevalentemente di violenza psicologica, come acclarato nei due gradi di giudizio di merito.

Il terzo motivo è, dunque, manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile.

5. Una volta chiarito che le violenze rilevanti ai fini dell'art. 572 cod. pen. possono essere – e in questo caso erano, in prevalenza – psicologiche, pochi dubbi residuano sulla loro abitualità, essendosi al cospetto di condotte plurime, reiterate con cadenze ravvicinate nel tempo se non, in ragione della peculiarità della relazione interpersonale, verosimilmente quotidiane.

Di conseguenza, non si può ragionevolmente escludere la configurabilità in capo all'imputato del dolo, che nel delitto di cui all'art. 572 cod. pen. è generico (e che, dunque, si esaurisce nella coscienza e nella volontà di sottoporre la persona di famiglia ad un'abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza: Sez. 6, n. 15680 del 28/03/2012, F., Rv. 252586), come invece dedotto, in modo oltretutto aspecifico, nel quarto motivo di ricorso, che va dichiarato, per tali ragioni, inammissibile.

6. Il quinto motivo di ricorso è del pari inammissibile.

A fronte di una sentenza di appello confermativa della declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare *ictu oculi*, con una mera attività di "constatazione", l'"evidenza" della prova di innocenza

CASSAZIONE.net

dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale (Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, D'Ambrosio, Rv. 285091).

Tanto non accade nel caso in oggetto. La sentenza di secondo grado ha acclarato che l'imputato si spingeva al punto da offrire in internet le prestazioni sessuali della persona offesa e che condivideva i proventi – si intende, economici – della sua attività, oltre a soddisfare in tal modo la propria libidine (presenziava infatti agli incontri a pagamento e li filmava, quando non vi partecipava personalmente, oppure accompagnava la donna sul luogo degli incontri): sicché non è possibile escludere, con il grado di evidenza richiesto dalla citata giurisprudenza, un'attività di incitamento o di induzione al mercimonio corporale in cambio, come risulta dalle pronunce, di utilità economiche.

Nessun vizio è, dunque, ravvisabile, nemmeno sotto tale profilo, nel provvedimento impugnato.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 settembre 2025

Il Consigliere estensore
Ombretta Di Giovine

Il Presidente
Anna Criscuolo

IL 07 OTT 2025
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Giuseppina Cirimele

Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Il Presidente

CASSAZIONE.NET